

<i>VECCHIO TESTO</i>	<i>NUOVO TESTO PROPOSTO</i>
<p>Art. 1) DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni con la denominazione “INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.a.”</p>	<p>Art. 1) DENOMINAZIONE È costituita una società per azioni con la denominazione “INTERPORTO – CENTRO INGROSSO DI PORDENONE S.p.a.”</p>
<p>Art. 2) SEDE La società ha sede in Pordenone. L’organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale in altro luogo, purché nell’ambito del Comune di Pordenone. La società potrà istituire sedi, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città e luoghi con deliberazione dell’assemblea.</p>	<p>Art. 2) SEDE La società ha sede in Pordenone. L’organo amministrativo potrà trasferire la sede sociale in altro luogo, purché nell’ambito del Comune di Pordenone. La società potrà istituire sedi, filiali, succursali, uffici, agenzie, rappresentanze e in genere sedi secondarie anche in altre città e luoghi con deliberazione dell’assemblea.</p>
<p>Art. 3) OGGETTO La società ha per oggetto: 1) la progettazione, l’infrastrutturazione, la costruzione, la promozione e la gestione dell’interporto, del Centro Intermodale e del Centro all’ingrosso di Pordenone, nonché l’acquisto, la permuta, l’assegnazione, la cessione e la vendita delle relative aree; 2) la progettazione e l’esecuzione dei lavori previsti dall’art. 51 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002 n. 14 e sue modifiche e integrazioni; 3) la progettazione e l’esecuzione dei lavori e la prestazione di servizi affidabili dagli enti pubblici nel rispetto delle norme previste per l’affidamento “in house providing”; 4) la gestione e amministrazione di beni immobili anche in condominio, con esclusione di quelli di civile abitazione; 5) la produzione e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili finalizzata allo sviluppo del territorio. Allo scopo di perseguire la realizzazione dell’oggetto sociale e nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla legge vigente la società potrà: o compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria ed immobiliare; o prestare garanzie reali e fidejussioni anche a terzi.</p>	<p>Art. 3) OGGETTO La società ha per oggetto: 1) la progettazione, l’infrastrutturazione, la costruzione, la promozione e la gestione dell’interporto, del Centro Intermodale e del Centro all’ingrosso di Pordenone, nonché l’acquisto, la permuta, l’assegnazione, la cessione e la vendita delle relative aree; 2) la progettazione e l’esecuzione dei lavori previsti dall’art. 51 della Legge Regionale Friuli Venezia Giulia 31 maggio 2002 n. 14 e sue modifiche e integrazioni; 3) la gestione e amministrazione di beni immobili anche in condominio, con esclusione di quelli di civile abitazione; 4) la produzione e vendita di energia proveniente da fonti rinnovabili finalizzata allo sviluppo del territorio. Allo scopo di perseguire la realizzazione dell’oggetto sociale e nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla legge vigente la società potrà: o compiere qualsiasi operazione commerciale, industriale, finanziaria ed immobiliare; o su deliberazione dell’assemblea, partecipare ed assumere interessenze anche in altri enti, società, consorzi ed organismi similari, costituiti e costituendi; o prestare garanzie reali e fidejussioni anche a terzi.</p>
<p>Art. 4) DURATA La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.</p>	<p>Art. 4) DURATA La durata della società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.</p>
<p>Art. 5) SOCI Possono essere soci Enti pubblici e associazioni di categoria.</p>	<p>Art. 5) SOCI Possono essere soci Enti pubblici e associazioni di categoria.</p>
<p>CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – PATRIMONI DESTINATI Art. 6) CAPITALE Il capitale sociale è di Euro 1.601.150,00 (unmilionesecentounomilacentocinquanta virgola zero zero) diviso in n. 31.000 (trentunomila) azioni di</p>	<p>CAPITALE SOCIALE – AZIONI – OBBLIGAZIONI – STRUMENTI FINANZIARI – PATRIMONI DESTINATI Art. 6) CAPITALE Il capitale sociale è di Euro 1.601.150,00 (unmilionesecentounomilacentocinquanta virgola zero zero) diviso in n. 31.000 (trentunomila) azioni di</p>

<p>€ 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.</p>	<p>€ 51,65 (cinquantuno virgola sessantacinque) ciascuna.</p>
<p>Art. 7) AZIONI Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a seconda delle vigenti norme di legge. Tanto i certificati provvisori, quanto quelli definitivi, saranno staccati da libri a matrici, con numerazione progressiva e porteranno le firme del Presidente e di un Sindaco. La società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi e l'assemblea determinerà in tal caso i diritti attribuiti a tali azioni.</p>	<p>Art. 7) AZIONI Le azioni sono indivisibili. Le azioni sono rappresentate da certificati al portatore o nominativi a seconda delle vigenti norme di legge. Tanto i certificati provvisori, quanto quelli definitivi, saranno staccati da libri a matrici, con numerazione progressiva e porteranno le firme del Presidente e di un Sindaco. La società potrà emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi e l'assemblea determinerà in tal caso i diritti attribuiti a tali azioni.</p>
<p>Art. 8) TRASFERIMENTO In qualsiasi caso di trasferimento oneroso di azioni per atto tra vivi spetta ai soci regolarmente iscritti a libro soci il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti a libro soci. I soci potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:</p> <p>a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione pervenuta dallo stesso organo amministrativo;</p> <p>b) le azioni dovranno essere trasferite entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e della ripartizione fra gli stessi delle azioni offerte.</p> <p>Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.</p> <p>Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene, e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.</p> <p>Qualora nella comunicazione del socio che intende vendere sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di</p>	<p>Art. 8) TRASFERIMENTO In qualsiasi caso di trasferimento oneroso di azioni per atto tra vivi spetta ai soci regolarmente iscritti a libro soci il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire in tutto o in parte le proprie azioni dovrà comunicare la propria offerta all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. Entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento di predetta comunicazione l'organo amministrativo deve dare notizia della proposta di alienazione a tutti i soci iscritti a libro soci. I soci potranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:</p> <p>a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata inviata entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della notizia della proposta di alienazione pervenuta dallo stesso organo amministrativo;</p> <p>b) le azioni dovranno essere trasferite entro 10 (dieci) giorni dalla data in cui l'organo amministrativo avrà comunicato al socio offerente, a mezzo raccomandata da inviarsi entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine di cui sub a), l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei soci accettanti e della ripartizione fra gli stessi delle azioni offerte.</p> <p>Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le azioni offerte spetteranno ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.</p> <p>Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non vuole esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene, e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.</p> <p>Qualora nella comunicazione del socio che intende vendere sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di</p>

<p>esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.</p> <p>La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 c.c.; pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".</p> <p>La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.</p> <p>Il diritto di prelazione non si applica nelle ipotesi in cui il trasferimento avvenga a favore di enti pubblici o della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone Spa.</p> <p>Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>	<p>esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.</p> <p>La comunicazione dell'intenzione di trasferire le azioni formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1326 del Codice Civile; pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel libro soci, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella "denuntiatio".</p> <p>La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.</p> <p>Il diritto di prelazione non si applica nelle ipotesi in cui il trasferimento avvenga a favore di enti pubblici o della società Interporto – Centro Ingrosso di Pordenone Spa.</p> <p>Tutte le comunicazioni previste dal presente articolo devono essere effettuate tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.</p>
<p>Art. 9) OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI</p> <p>La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.</p> <p>La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 15 (quindici) del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti.</p> <p>La società può, inoltre, costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 <i>bis</i> e seguenti c.c. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto.</p>	<p>Art. 9) OBBLIGAZIONI, STRUMENTI FINANZIARI E PATRIMONI DESTINATI</p> <p>La società può emettere obbligazioni nei modi e nei termini di legge.</p> <p>La società, con delibera da assumersi da parte dell'assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all'ultimo comma dell'art. 15 (quindici) del presente statuto, può emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto dell'assemblea generale degli azionisti.</p> <p>La società può, inoltre, costituire patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi degli artt. 2447 <i>bis</i> e seguenti del Codice Civile. La deliberazione costitutiva è adottata dall'assemblea ordinaria con le maggioranze di cui all'art. 14 del presente statuto.</p>
<p>ASSEMBLEE</p> <p>Art.10) ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI</p> <p>Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.</p>	<p>ASSEMBLEE</p> <p>Art.10) ASSEMBLEE DEGLI AZIONISTI</p> <p>Le assemblee regolarmente convocate e costituite rappresentano l'universalità di tutti gli azionisti e le loro deliberazioni, obbligano anche gli assenti e i dissenzienti.</p>
<p>Art. 11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>I soci hanno diritto ad intervenire in assemblea ai sensi di legge.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea e le regolarità delle deleghe.</p>	<p>Art. 11) INTERVENTO E RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA</p> <p>I soci hanno diritto ad intervenire in assemblea ai sensi di legge.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'assemblea e le regolarità delle deleghe.</p>
<p>Art. 12) CONVOCAZIONE</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano le particolari esigenze di cui all'art. 2364 c.c..</p> <p>L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando la convocazione venga richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio</p>	<p>Art. 12) CONVOCAZIONE</p> <p>L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura di ogni esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni quando lo richiedano le particolari esigenze di cui all'art. 2364 del Codice Civile.</p> <p>L'assemblea è inoltre convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e quando la convocazione venga richiesta, con l'indicazione degli argomenti da trattare, dal Collegio</p>

<p>Sindacale, nei casi previsti dalla legge, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge. L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.</p>	<p>Sindacale, nei casi previsti dalla legge, ovvero da tanti soci che rappresentino almeno un decimo del capitale sociale e negli altri casi previsti dalla legge. L'assemblea potrà essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale.</p>
<p>Art. 13) AVVISO DI CONVOCAZIONE La convocazione dell'assemblea, sia straordinaria che ordinaria è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso potrà anche indicare altro giorno per un'eventuale seconda convocazione, nell'ipotesi che la prima andasse deserta.</p>	<p>Art. 13) AVVISO DI CONVOCAZIONE La convocazione dell'assemblea, sia straordinaria che ordinaria è fatta dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea. L'avviso potrà anche indicare altro giorno per un'eventuale seconda convocazione, nell'ipotesi che la prima andasse deserta.</p>
<p>Art. 14) ASSEMBLEA ORDINARIA L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata. Le deliberazioni, sono, in prima convocazione, validamente assunte se prese a maggioranza assoluta, e, in seconda convocazione, a maggioranza del capitale presente.</p>	<p>Art. 14) ASSEMBLEA ORDINARIA L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà del capitale sociale, in seconda convocazione essa è regolarmente costituita qualunque sia la parte del capitale rappresentata. Le deliberazioni, sono, in prima convocazione, validamente assunte se prese a maggioranza assoluta, e, in seconda convocazione, a maggioranza del capitale presente.</p>
<p>Art. 15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA All'infuori dei casi tassativamente previsti dalla Legge o contemplati dal presente Statuto, l'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'emissioni di azioni privilegiate, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.</p>	<p>Art. 15) ASSEMBLEA STRAORDINARIA All'infuori dei casi tassativamente previsti dalla Legge o contemplati dal presente Statuto, l'assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale. In seconda convocazione essa delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più del terzo del capitale sociale. Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti azionisti che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato di questa, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, l'emissioni di azioni privilegiate, l'esclusione o la limitazione del diritto di opzione.</p>
<p>Art. 16) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento o "vacatio", dal Vice Presidente. Il presidente nomina un segretario che può essere anche scelto tra i non azionisti e, in quanto occorra, due scrutatori scegliendo tra gli azionisti. Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente. Il verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o notaio, è letto ed approvato seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti.</p>	<p>Art. 16) PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in sua assenza o impedimento o "vacatio", dal Vice Presidente. Il Presidente nomina un segretario che può essere anche scelto tra i non azionisti e, in quanto occorra, due scrutatori scegliendo tra gli azionisti. Nei casi di legge o quando ciò è ritenuto opportuno dal Presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio designato dallo stesso Presidente. Il verbale delle deliberazioni, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o notaio, è letto ed approvato seduta stante, qualunque sia il numero dei soci rimasti presenti.</p>
<p>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da 3 (tre) a</p>	<p>AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA Art. 17) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero da 3 (tre) a</p>

<p>7 (sette) componenti eletti dall'assemblea; due di tali componenti dovranno essere eletti su indicazione del Comune di Pordenone e uno su indicazione della Provincia di Pordenone.</p> <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Per l'elezione dei consiglieri, qualora questa non avvenga per acclamazione, i singoli azionisti, nella scheda di votazione che deve essere unica per ciascun socio, potranno votare per il numero complessivo dei consiglieri da eleggere, tenendo conto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>Le sedute del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche fuori dalla sede della società.</p> <p>In conformità del terzo comma dell'art. 2389 del c.c., l'assemblea può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dando mandato all'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione.</p>	<p>7 (sette) componenti eletti dall'assemblea; due di tali componenti dovranno essere eletti su indicazione del Comune di Pordenone e uno su indicazione della Provincia di Pordenone.</p> <p>I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.</p> <p>Per l'elezione dei consiglieri, qualora questa non avvenga per acclamazione, i singoli azionisti, nella scheda di votazione che deve essere unica per ciascun socio, potranno votare per il numero complessivo dei consiglieri da eleggere, tenendo conto di quanto previsto dal primo comma del presente articolo.</p> <p>L'elezione del Consiglio di Amministrazione deve avvenire in modo da garantire che il genere meno rappresentato ottenga un numero di componenti non inferiore a quanto previsto dalle inderogabili norme di legge vigenti tempo per tempo in materia con particolare riferimento all'articolo 2 del D.P.R. 251/2012.</p> <p>Le sedute del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute anche fuori dalla sede della società.</p> <p>In conformità del terzo comma dell'art. 2389 del Codice Civile, l'assemblea può determinare l'importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche, dando mandato all'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione.</p>
<p>Art. 18) CARICHE SOCIALI</p> <p>Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente: nell'atto costitutivo verranno eletti dall'assemblea.</p> <p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società anche in giudizio.</p> <p>Il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.</p>	<p>Art. 18) CARICHE SOCIALI</p> <p>Il Consiglio elegge tra i propri membri il Presidente: nell'atto costitutivo verrà eletto dall'assemblea.</p> <p>Al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale della società anche in giudizio.</p> <p>Il Consiglio può eleggere anche un Vice Presidente esclusivamente per sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento.</p>
<p>Art. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qual volta questo lo ritenga opportuno; oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o due sindaci effettivi.</p> <p>La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, almeno sette giorni prima dell'adunanza.</p> <p>La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire una tempestiva informazione.</p> <p>Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da spedirsi almeno due giorni prima anche a mezzo telegramma.</p> <p>Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i</p>	<p>Art. 19) RIUNIONI DEL CONSIGLIO</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si raduna, su convocazione del Presidente o di chi ne fa le veci, ogni qual volta questo lo ritenga opportuno; oppure quando gliene facciano richiesta almeno tre amministratori o due sindaci effettivi.</p> <p>La convocazione deve essere effettuata mediante avviso spedito a ciascun amministratore, nonché ai sindaci effettivi, almeno sette giorni prima dell'adunanza.</p> <p>La spedizione deve avvenire con lettera raccomandata o con qualsiasi altro mezzo idoneo a fornire una tempestiva informazione.</p> <p>Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.</p> <p>In caso di urgenza, la convocazione può avvenire con avviso da spedirsi almeno due giorni prima anche a mezzo telegramma.</p> <p>Anche in assenza delle suddette formalità, il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito, qualora siano presenti tutti i suoi membri ed i</p>

<p>componenti del Collegio Sindacale. E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) sia consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. <p>Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente.</p>	<p>componenti del Collegio Sindacale. E' possibile tenere le riunioni anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi audio o audio/video collegati, alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:</p> <p>a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, i quali provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;</p> <p>b) sia consentito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - al Presidente della riunione, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; - agli intervenuti, partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; - al soggetto verbalizzante, percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione. <p>Le adunanze sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza di questi, dal Vice Presidente.</p>
<p>Art. 20) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria l'effettiva presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti palesi, è prevalente il voto del Presidente della seduta. Delle deliberazioni si fa constare a mezzo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>	<p>Art. 20) DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria l'effettiva presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti palesi, è prevalente il voto del Presidente della seduta. Delle deliberazioni si fa constare a mezzo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.</p>
<p>Art. 21) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta, salvo quelle derivanti dalla convenzione di cui al successivo articolo 24, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento o l'attuazione degli scopi sociali, escluse soltanto le attribuzioni che per legge espressamente e tassativamente spettano all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, a eccezione di quelle riservate per legge allo stesso, ad uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Previa delibera dell'assemblea dei soci sulle materie delegabili, al Presidente possono essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo amministrativo che provvede a determinarne in concreto il contenuto e il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile. Possono, inoltre, essere conferite deleghe ad altri amministratori per singoli atti senza che possano essere previsti compensi aggiuntivi. La società non potrà erogare alcun gettone di presenza ai componenti degli organi sociali.</p>	<p>Art. 21) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza limitazioni di sorta, salvo quella derivante dall'articolo 3 del presente statuto, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento o l'attuazione degli scopi sociali, escluse soltanto le attribuzioni che per legge espressamente e tassativamente spettano all'assemblea. Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni, a eccezione di quelle riservate per legge allo stesso, ad uno solo dei suoi membri, determinando i limiti della delega. Previa delibera dell'assemblea dei soci sulle materie delegabili, al Presidente possono essere attribuite deleghe operative da parte dell'organo amministrativo che provvede a determinarne in concreto il contenuto e il compenso ai sensi dell'art. 2389, comma 3, del codice civile. Possono, inoltre, essere conferite deleghe ad altri amministratori per singoli atti senza che possano essere previsti compensi aggiuntivi. La società non potrà erogare alcun gettone di presenza ai componenti degli organi sociali.</p>

<p>SINDACI Art. 22) COLLEGIO SINDACALE Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, di cui uno effettivo indicato dal Comune di Pordenone. I sindaci devono essere nominati dall'Assemblea che, inoltre, nomina il presidente del Collegio Sindacale e ne fissa il compenso.</p> <p>I sindaci rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci il collegio Sindacale esercita il controllo contabile ai sensi del terzo comma dell'art. 2409-bis e.c.</p>	<p>SINDACI Art. 22) COLLEGIO SINDACALE Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, di cui uno effettivo indicato dal Comune di Pordenone. I sindaci devono essere nominati dall'Assemblea che, inoltre, nomina il presidente del Collegio Sindacale e ne fissa il compenso. L'elezione dei Sindaci deve avvenire in modo da garantire il rispetto delle inderogabili norme di legge vigenti tempo per tempo in materia con particolare riferimento all'articolo 2 del D.P.R. 251/2012. I sindaci rimangono in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. Salvo diversa determinazione dell'assemblea ordinaria dei soci il Collegio Sindacale esercita il controllo contabile ai sensi del secondo comma dell'art. 2409-bis del Codice Civile.</p>
<p>Art. 23) FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO La società può dotarsi di una funzione di controllo interno che dovrà riferire all'organo di amministrazione</p>	<p>Art. 23) FUNZIONE DI CONTROLLO INTERNO La società può dotarsi di una funzione di controllo interno che dovrà riferire all'organo di amministrazione</p>
<p>Art. 24) ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, corredandolo con gli ulteriori documenti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p>Art. 24) ESERCIZIO SOCIALE L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione deve redigere il bilancio di esercizio, corredandolo con gli ulteriori documenti eventualmente richiesti dalle vigenti disposizioni di legge.</p>
<p>Art. 25) DIRITTI DI CONTROLLO DEGLI ENTI PUBBLICI SOCI SULLA SOCIETÀ E SUI SERVIZI PUBBLICI AD ESSA AFFIDATI. Le modalità con cui gli enti pubblici soci, da cui viene affidato un servizio pubblico, esercitano sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ai sensi della vigente normativa di legge sono disciplinate in apposita convenzione conclusa tra la società e i predetti enti pubblici.</p>	
<p>Art. 26) RIPARTIZIONI UTILI Gli utili netti dell'esercizio saranno ripartiti come segue: - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il resto a riserva facoltativa, salva diversa determinazione dell'assemblea.</p>	<p>Art. 25) RIPARTIZIONI UTILI Gli utili netti dell'esercizio saranno ripartiti come segue: - il 5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; - il resto a riserva facoltativa, salva diversa determinazione dell'assemblea.</p>
<p>DISPOSIZIONI FINALI Art. 27) COMPETENZE TERRITORIALI Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli azionisti e la società è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria di Pordenone.</p>	<p>DISPOSIZIONI FINALI Art. 26) COMPETENZE TERRITORIALI Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra gli azionisti e la società è competente esclusivamente l'autorità giudiziaria di Pordenone.</p>
<p>Art. 28) RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.</p>	<p>Art. 27) RINVIO Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge.</p>